



Programma di aiuti alle nuove imprese innovative

NUOVE IMPRESE INNOVATIVE

Soggetto Attuatore



**SARDEGNA
RICERCHE**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Allegato A

DEFINIZIONI

Ai fini del Programma di aiuti alle nuove imprese innovative si applicano le seguenti definizioni:

Strategia di Specializzazione Intelligente S3: finalizzata a identificare le eccellenze territoriali in termini di ricerca e innovazione e a individuarne le potenzialità di crescita. In linea con le indicazioni della Politica di Coesione dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020, la S³ della RAS è il risultato di un processo di concertazione che parte dall'identificazione dei fabbisogni del territorio, dall'analisi dei punti di forza e di debolezza del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione e delle imprese e da un'attenta lettura degli elementi di opportunità e rischio connessi.

La S³ ha individuato inizialmente 6 Aree di Specializzazione, alle quali si aggiunge la Bioeconomia, aree in cui la Regione mostra un vantaggio competitivo o un potenziale di crescita qualificata e trasformazioni economiche: ICT, Turismo, beni culturali e ambientali, Energia, Agrifood, Biomedicina, Aerospazio, Bioeconomia.

MPI: si intende la micro e piccola impresa come definita dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, recepito dal Decreto del Ministro delle Attività produttive del 18/04/2005, pubblicato sulla GU n. 238 del 12/10/2005.

MPI non quotata: una MPI le cui azioni o quote di partecipazione non sono quotate nel listino ufficiale di una borsa valori.

Sede operativa: si intende una unità locale produttiva che deve risultare regolarmente censita presso la CCIAA di competenza, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili destinati ad uso uffici, industriali o artigianali e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente, nella quale si svolge stabilmente l'attività di produzione legata al prodotto o servizio a cui si riferisce il Piano di sviluppo aziendale proposto e presso la quale sia stabilmente in servizio il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del Piano stesso.

Stabile organizzazione: come definita all'Art. 162 del T.U. Imposte sui redditi, D.P.R., 22/12/1986 n° 917, e ss.mm:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;*
- b) una succursale;*
- c) un ufficio;*
- d) un'officina;*
- e) un laboratorio;*
- f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali.*

3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l'esercizio di attività di supervisione ad esso connesse, è considerato "stabile organizzazione" soltanto se tale cantiere, progetto o attività abbia una durata superiore a tre mesi.

4. Una sede fissa di affari non è, comunque, considerata stabile organizzazione se:

- a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;*
- b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;*
- c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;*
- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;*
- e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;*
- f) viene utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.*

5. Oltre a quanto previsto dal comma 4 non costituisce di per se' stabile organizzazione la disponibilita' a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi.
6. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto previsto dal comma 7, costituisce una stabile organizzazione dell'impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.
7. Non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
8. Nonostante quanto previsto dal comma precedente, non costituisce stabile organizzazione dell'impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attivita' per mezzo di un raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, o di un mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi dell'impresa, anche in via continuativa.
9. Il fatto che un'impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli un'impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o no attivita' d'impresa non costituisce di per se' motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell'altra."

Impresa in difficoltà: si intende ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

"a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica, quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società), dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (37) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della "due diligence" da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di una grande impresa, qualora, negli ultimi due anni:

1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0 commercializzazione di prodotti agricoli: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo."

Prototipo: primo modello approssimato o parziale del prodotto, processo, servizio, modello di business che l'impresa intende sviluppare nell'ambito del Piano di Sviluppo Aziendale; esso simula o esegue alcune funzioni del sistema finale ed è idoneo e funzionale ad analizzare i passaggi più critici della progettazione ed a dimostrarne la fattibilità, al fine di giungere attraverso modifiche, collaudi e perfezionamenti, al prototipo definitivo ovvero al prototipo industrializzabile, oggetto delle produzioni in serie.

"Technology Readiness Levels (TRL)": Per TRL si intende la scala, di 9 livelli con cui è possibile misurare lo stadio di sviluppo di una tecnologia Il "Technology Readiness level" è una metodologia utilizzata per individuare il livello di maturità di una tecnologia partendo da un primo livello caratterizzato dalla definizione di primi principi di base della

ricerca scientifica fino ad un livello di maturità tale da rendere la tecnologia immediatamente applicabile all'interno di un contesto operativo; la scala prevede 9 diversi livelli. Tale metodologia è adottata anche nell'ambito del Programma Horizon 2020, si veda la Decisione della Commissione C(2014)4995 e i documenti allegati al seguente link: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-ga_v2.1_en.pdf

I livelli della scala TRL ivi previsti sono i seguenti:

- 1) TRL 1 : Principi di base osservati ☐
- 2) TRL 2 : Concetto della tecnologia formulato
- 3) TRL 3 : Prova sperimentale del concetto
- 4) TRL 4 : Validazione in laboratorio del concetto
- 5) TRL 5 : Validazione della tecnologia nell'ambiente rilevante
- 6) TRL 6 : Dimostrazione nell'ambiente rilevante
- 7) TRL 7 : Dimostrazione nell'ambiente operativo
- 8) TRL 8 : Sistema completo e qualificato
- 9) TRL 9 : Sistema ormai finito e perfettamente funzionante in ambiente reale ☐

Intensità di aiuto: l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Beneficiario: si intende la società richiedente che, a seguito della procedura di valutazione di cui all'Art. 12 delle Disposizioni Attuative, è ammessa beneficiare degli aiuti del Programma.

Kets: Le tecnologie abilitanti chiave (KET) la Commissione Europea, mediante il documento "Preparing for our future: Developing a common strategy for key enabling technologies in the EU" (COM2009/0512) ha identificato le seguenti KETs come di fondamentale interesse per aumentare la competitività dell'UE, sono caratterizzate da un'alta intensità di know-how e associate ad elevata intensità di R&D, a cicli d'innovazione rapidi, identificate di rilevanza sistemica e strategica e quindi come tecnologie abilitanti per l'Unione Europea:

- Microelettronica;
- Nanoelettronica;
- Fotonica;
- Nanotecnologie;
- Biotecnologie;
- Materiali avanzati;
- Sistemi di fabbricazione avanzati

SMEC- Sistema di Monitoraggio e Controllo: sistema informatico "integrato" per il monitoraggio unitario, la gestione, il controllo Regione Autonoma della Sardegna Il Sistema Informatico SMEC è stato sviluppato in primis per ottemperare all'obbligo di alimentazione della Banca Dati Unitaria (BDU) gestita dal MEF-RGS-IGRUE nell'ambito del monitoraggio dei programmi finanziati dai fondi strutturali europei, attraverso uno strumento "proprietario" per la gestione dei processi e delle informazioni connesse all'attuazione della programmazione comunitaria. SMEC è quindi uno strumento operativo personalizzato, al servizio dei suoi utenti, che va oltre gli adempimenti istituzionali, riduce l'onerosità dell'attività di gestione e monitoraggio delle operazioni e consente ritorni informativi utili per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione. È stato progettato e realizzato attraverso moduli gestionali distinti, collegati fra loro, che permettono di riprodurre informaticamente il "ciclo di vita" dei programmi: Programmazione, Gestione operazioni, Controllo, Certificazione e Audit. Il flusso amministrativo viene garantito all'interno del sistema attraverso molteplici ruoli e funzioni, personalizzati sulla base delle responsabilità degli utenti: sull'intero programma, una parte di esso o una singola operazione. Il dato è registrato e gestito sul sistema direttamente dall'utente responsabile: Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione (AdC), Autorità di Audit (AdA) e beneficiari.

Ulteriori informazioni circa il sistema sono disponibili sul sito www.sardegnaprogrammazione.it al seguente link: http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20170613104431.pdf